



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 168 del 28/12/2021**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.**

**IL SINDACO**

### **DATO ATTO**

- della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale ;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza* in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- del Comunicato stampa del Consiglio dei ministri datato 14 dicembre 2021 con la quale si informa che su proposta Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, è stato approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

**RICHIAMATI** tutti i provvedimenti Statali e Regionali in materia di contenimento della diffusione del virus da Covid 19;

**RICHIAMATA** in particolare l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 5 Febbraio 2021 recante "*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani*" con la quale disponeva specifiche indicazioni di gestione e trattamento dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria;

**DATO ATTO** che la sopramenzionata Ordinanza è scaduta in data 30 Aprile 2021 e non è stata reiterata.

**VISTO** il Rapporto *ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 Maggio 2020* predisposto dall'istituto Superiore della Sanità, contenente le indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani nonché le raccomandazioni per gli operatori e per le aziende del settore di raccolta, smaltimento e trattamento dei suddetti rifiuti in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2;

**CONSIDERATO** che i recenti dati relativi ai contagi da Covid 19 evidenziano anche a livello locale un aumento della diffusione del virus anche a seguito dell'evolversi del quadro epidemiologico relativo alle nuove varianti del virus Covid 19;

RITENUTO indispensabile procedere a gestire i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il summenzionato Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 Maggio 2020, al fine di limitare il rischio di contagio da Covid 19 a tutela degli operatori del settore della raccolta dei rifiuti urbani e della cittadinanza tutta;

RITENUTO altresì necessario disporre l'avvio di tali rifiuti, presso l'impianto di trattamento IPPC di Scala Erre dove il gestore dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto in argomento prima del conferimento sul corpo discarica nel rispetto delle indicazioni contenute nel *Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 Maggio 2020*;

RAVVISATA nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

RITENUTO di dover provvedere in merito, a garanzia della tutela della salute pubblica;

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 29 dicembre 2021:

Art. 1 - Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura merceologica, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- I rifiuti dovranno essere conferiti misti in forma indifferenziata utilizzando una doppia busta.
- Le mascherine e i guanti dovranno essere inseriti in una busta a parte, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.
- La doppia busta dovrà essere chiusa adeguatamente al fine di evitare la fuoriuscita di rifiuti durante la movimentazione e il trasporto degli stessi e dovrà essere igienizzata con idoneo spray a base di alcol.
- La doppia busta dovrà essere consegnata agli operatori della raccolta nei giorni e nell'orario stabiliti e preventivamente comunicati al singolo interessato.

Art. 2 - La società di gestione dei rifiuti urbani è tenuta ad organizzare un circuito dedicato di raccolta dei rifiuti di cui all'art. 1 evitando pertanto la miscelazione con i rifiuti raccolti nell'ordinario circuito di raccolta;

Art. 3 - Tali rifiuti identificati dal codice EER 200301 potranno essere conferiti presso l'impianto di trattamento del complesso IPPC di Scala Erre dove il gestore dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto in argomento prima del conferimento sul corpo discarica nel rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 Maggio 2020;

Art. 4 – Il Settore Ambiente e Verde pubblico è tenuto a comunicare l'elenco dei soggetti da servire

nel circuito dedicato di raccolta di cui all'art. 2 al Soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta;

### **DISPONE**

La presente ordinanza è efficace fino al 31/03/2022, ovvero fino alla sua eventuale revoca anticipata; la stessa può essere prorogata in linea alla situazione emergenziale nazionale in corso.

Il controllo sul rispetto della presente ordinanza alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine. Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

### **INFORMA**

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

#### **La presente ordinanza è notificata tramite pec a:**

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Regione Autonoma della Sardegna
- Provincia di Sassari
- ARPAS – Distretto provinciale di Sassari
- Polizia di Stato - Sassari;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza - Sassari;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;
- Secitimpianti Spa;
- Ambiente Italia Srl, Gesenu Spa e Formula Ambiente Srl.

#### **La presente ordinanza è trasmessa tramite protocollo interno a:**

- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Ambiente e Verde pubblico.

Sassari 28/12/2021

**Il Sindaco**

**Prof. Gian Vittorio Campus**

\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.